



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di S A L E R N O

Segreteria del Dirigente Amministrativo

Corso Garibaldi Palazzo di Giustizia

Tel. 0895645212 – fax 089 221181

prot.n. *113/I*

Salerno, li **25 MAR 2020**

al personale amministrativo interessato
SEDE

- Oggetto:** - D.P.C.M. 22 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale*” in G.U.n.76 del 22.03.2020
- Ordinanza Regione Campania n.20 del 22.03.2020
 - Ordinanza Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno del 22.03.2020 in G.U.n.75 del 22.03.2020
 - Nota prot.n.555/1562/20 Ministero dell'Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza

Si portano a conoscenza i provvedimenti di cui all'oggetto.

In copia alla presente è allegato, altresì, il modello di autocertificazione secondo il formato aggiornato diramato dal Ministero dell'Interno e diffusamente in uso sul territorio nazionale che dovrà esser compilato da chiunque acceda alle segreterie di quest'Ufficio anche se chiuse all'utenza (es. fornitore di materiale igienico-sanitario, addetto al servizio postale, etc.) come già indicato nelle scorse settimane. Il detto modello, a cura dei responsabili delle varie U.O., sarà posto all'ingresso di ogni segreteria.

A seguito di interlocuzione informale interna agli uffici interessati, anche gli addetti al servizio di pulizia saranno tenuti a rilasciare le certificazioni in argomento.

Si dirami al personale amministrativo con mail e si pubblichino sul sito web dell'Ufficio.

Il Dirigente Amministrativo
Vincenza Esposito

il Procuratore Generale
Leonida Primicerio

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il ____/____/____ a _____ (____),
residente in _____ (____), via _____,
e domiciliato in _____ (____), via _____, identificato a mezzo
_____ nr. _____, rilasciato da
_____ in data ____/____/____, utenza
telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020*, l'art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*, dall'art. 1 dell'*Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020* concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al COVID-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020*;
- di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell'art. 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 e dell'art. 4, comma 2, del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento* (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- che lo spostamento è iniziato da _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento) con destinazione _____;
- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*);
 - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020* e art. 1 del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020*);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....)

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 555/DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/1562/20

Roma, 23 marzo 2020

E, p. c.	AI SIG.RI QUESTORI	<u>LORO SEDI</u>
	AI SIG.RI PREFETTI	<u>LORO SEDI</u>
	AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME DI	<u>TRENTO E BOLZANO</u>
	AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
	AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
	AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
	AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	<u>SEDE</u>
	ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>
	ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
	ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>

Oggetto: Indicazioni per l'attuazione del D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante misure urgenti per il contenimento del "COVID-19". Aggiornamento del modello da utilizzare per le autodichiarazioni.

~~~~~

Seguito foglio n. 555/DOC/C/DIPPS/CTR/1440/20 del 17.03.2020.

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale sono state fornite aggiornate indicazioni applicative relative al sistema di misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, definite con i diversi D.P.C.M. emanati sulla base della clausola di autorizzazione recata dagli artt. 1 e 2 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come è noto, tale quadro è stato rimodulato con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 76 del 22 marzo e qui unito in copia per un pronto riferimento (**Allegato A**), la cui effettività è stata assicurata dalle misure interinali recate dall'ordinanza del Ministro della Salute dello stesso 22 marzo.

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 prevede la sospensione delle attività produttive, ad eccezione di quelle indicate nell'Allegato 1 la cui prosecuzione viene assentita dal Prefetto in alcune specifiche ipotesi, individuate dall'art. 1, comma 1, lett. g) e h), e dall'art. 2, del ricordato D.P.C.M. 22 marzo 2020, alla cui lettura si fa rinvio.

Tali misure sono accompagnate da una rivisitazione in senso restrittivo delle circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della privata abitazione nella fase attuale dell'emergenza.

In estrema sintesi, viene previsto che tali spostamenti possono essere effettuati, fino al 3 aprile p.v., soltanto per i seguenti motivi:

- comprovate esigenze lavorative;
- esigenze di assoluta urgenza;
- motivi di salute.

L'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 abolisce la previsione, contenuta, nell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che assicurava il rientro *tout court* nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.

\* Conseguentemente, nel sistema delineato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all'esterno è connesso ai motivi legittimanti di cui si è detto sopra.

In via esemplificativa, prendendo spunto da quesiti prospettati in queste ore da alcune Questure, si può evidenziare che:

- rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro;
- rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi - che si stanno ripetendo con una certa frequenza in questi giorni - in cui l'interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.

Si aggiunge che le nuove misure introdotte dal ripetuto D.P.C.M. 22 marzo 2020 si applicano cumulativamente a quelle stabilite dal precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020 che non sono state modificate dalla normativa sopravvenuta, nonché dall'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020.

Si attira l'attenzione sul fatto che quest'ultimo provvedimento reca alcune restrizioni riguardanti l'accesso ai pubblici parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, lo svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto, nonché dell'attività all'aperto e prevede la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno delle infrastrutture del trasporto pubblico con l'eccezione di quelli ubicati lungo le autostrade.

Ciò premesso, si trasmette in **Allegato B** una versione aggiornata al 23 marzo 2020 del modello da utilizzare per l'autodichiarazione, che sostituisce quello allegato alla circolare cui si fa seguito.



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si conferma che tale modello prevede che l'operatore di polizia controfirma l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante, al fine di esonerare il cittadino dall'onere di allegare all'autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità, come stabilito dall'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.


Ciò premesso, le SS.LL. vorranno impartire le opportune disposizioni affinché la versione aggiornata al 23 marzo 2020 del modello in questione sia distribuita al personale dei dipendenti Uffici.

Analogamente, le Direzioni Centrali per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e dei Reparti Speciali della Polizia di Stato e dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere sono incaricate di impartire ai dipendenti Uffici e Reparti le indicazioni necessarie per garantire la diffusione e l'utilizzo della versione aggiornata al 23 marzo 2020 del modello.

Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

Gabrielli  
*f. Gabrielli*

*AG*

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Domenica, 22 marzo 2020

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00196 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01307) ..... Pag. 1



## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.64 del 11 marzo 2020);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 23 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;



Decreta:

Art. 1.

*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

- a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole « E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza » sono soppresse;
- c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
- e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.


2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

*Il Presidente  
del Consiglio dei ministri*  
CONTI


*Il Ministro della salute*  
SPERANZA

Registato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. n. 321





| ATECO    | DESCRIZIONE                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali                                                                                  |
| 03       | Pesca e acquacoltura                                                                                                                    |
| 05       | Estrazione di carbone                                                                                                                   |
| 06       | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale                                                                                        |
| 09.1     | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale                                                           |
| 10       | Industrie alimentari                                                                                                                    |
| 11       | Industria delle bevande                                                                                                                 |
| 13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali                                                                          |
| 13.94    | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti                                                                                              |
| 13.95    | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)                              |
| 14.12.00 | Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro                                                                                |
| 16.24.20 | Fabbricazione di imballaggi in legno                                                                                                    |
| 17       | Fabbricazione di carta                                                                                                                  |
| 18       | Stampa e riproduzione di supporti registrati                                                                                            |
| 19       | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                                                              |
| 20       | Fabbricazione di prodotti chimici                                                                                                       |
| 21       | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici                                                              |
| 22.1     | Fabbricazione di articoli in gomma                                                                                                      |
| 22.2     | Fabbricazione di articoli in materie plastiche                                                                                          |
| 23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia                                                                |
| 26.6     | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche                                    |
| 27.1     | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
| 28.3     | Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                                                                           |
| 28.93    | Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)                           |
| 28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)                                         |
| 28.96    | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)                             |
| 32.50    | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche                                                                            |
| 32.99.1  | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza                                                          |
| 32.99.4  | Fabbricazione di casse funebri                                                                                                          |
| 33       | Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature                                                                  |
| 35       | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                                                                         |
| 36       | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua                                                                                              |
| 37       | Gestione delle reti fognarie                                                                                                            |
| 38       | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali                                                     |
| 39       | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti                                                                         |
| 42       | Ingegneria civile                                                                                                                       |
| 43.2     | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni                                            |
| 45.2     | Manutenzione e riparazione di autoveicoli                                                                                               |
| 45.3     | Commercio di parti e accessori di autoveicoli                                                                                           |




|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45.4           | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori                           |
| 46.2           | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi                                                                     |
| 46.3           | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco                                                       |
| 46.46          | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici                                                                                     |
| 46.49.2        | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali                                                                                  |
| 46.61          | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
| 46.69.19       | Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto                                                                  |
| 46.69.91       | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico                                                               |
| 46.69.94       | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici                                                                     |
| 46.71          | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento                   |
| 49             | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte                                                                                   |
| 50             | Trasporto marittimo e per vie d'acqua                                                                                               |
| 51             | Trasporto aereo                                                                                                                     |
| 52             | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti                                                                                   |
| 53             | Servizi postali e attività di corriere                                                                                              |
| 55.1           | Alberghi e strutture simili                                                                                                         |
| J (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione                                                                                             |
| K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative                                                                                                 |
| 69             | Attività legali e contabili                                                                                                         |
| 70             | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale                                                                          |
| 71             | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche                                                   |
| 72             | Ricerca scientifica e sviluppo                                                                                                      |
| 74             | Attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                                     |
| 75             | Servizi veterinari                                                                                                                  |
| 80.1           | Servizi di vigilanza privata                                                                                                        |
| 80.2           | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza                                                                                            |
| 81.2           | Attività di pulizia e disinfestazione                                                                                               |
| 82.20.00       | Attività dei call center                                                                                                            |
| 82.92          | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi                                                                               |
| 82.99.2        | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste                                                                               |
| 84             | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria                                                               |
| 85             | Istruzione                                                                                                                          |
| 86             | Assistenza sanitaria                                                                                                                |
| 87             | Servizi di assistenza sociale residenziale                                                                                          |
| 88             | Assistenza sociale non residenziale                                                                                                 |
| 94             | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali                                                          |
| 95.11.00       | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche                                                                                |
| 95.12.01       | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari                                                                  |
| 95.12.09       | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni                                                            |
| 95.22.01       | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa                                                                           |
| 97             | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico                                                     |

20A01807

MARCO DI TORIO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(W1-GU-2020-GU1-076) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

## Art. 2.

### (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MAR. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Allegato 1







# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Allegato 1

| ATECO    | DESCRIZIONE                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali                                                                                  |
| 03       | Pesca e acquacoltura                                                                                                                    |
| 05       | Estrazione di carbone                                                                                                                   |
| 06       | Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale                                                                                        |
| 09.1     | Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale                                                           |
| 10       | Industrie alimentari                                                                                                                    |
| 11       | Industria delle bevande                                                                                                                 |
| 13.96.20 | Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali                                                                          |
| 13.94    | Fabbricazione di spago, corde, funi e reti                                                                                              |
| 13.95    | Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)                              |
| 14.12.00 | Confezioni di camicie, divise e altri indumenti da lavoro                                                                               |
| 16.24.20 | fabbricazione di imballaggi in legno                                                                                                    |
| 17       | Fabbricazione di carta                                                                                                                  |
| 18       | Stampa e riproduzione di supporti registrati                                                                                            |
| 19       | Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio                                                              |
| 20       | Fabbricazione di prodotti chimici                                                                                                       |
| 21       | Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici                                                              |
| 22.1     | Fabbricazione di articoli in gomma                                                                                                      |
| 22.2     | Fabbricazione di articoli in materie plastiche                                                                                          |
| 23.19.10 | Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia                                                                |
| 26.6     | Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche                                    |
| 27.1     | Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità |
| 28.3     | fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura                                                                           |
| 28.93    | Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)                           |
| 28.95.00 | Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)                                         |
| 28.96    | Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)                             |
| 32.50    | Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche                                                                            |
| 32.99.1  | Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza                                                          |
| 32.99.4  | Fabbricazione di casse funebri                                                                                                          |
| 33       | Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature                                                                   |
| 35       | Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata                                                                         |
| 36       | Raccolta, trattamento e fornitura di acqua                                                                                              |



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37             | Gestione delle reti fognarie                                                                                                        |
| 38             | Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali                                                 |
| 39             | Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti                                                                     |
| 42             | Ingegneria civile                                                                                                                   |
| 43.2           | Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni                                        |
| 45.2           | Manutenzione e riparazione di autoveicoli                                                                                           |
| 45.3           | Commercio di parti e accessori di autoveicoli                                                                                       |
| 45.4           | Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori                           |
| 46.2           | Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi                                                                     |
| 46.3           | Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco                                                       |
| 46.46          | Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici                                                                                     |
| 46.49.2        | Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali                                                                                  |
| 46.61          | Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori |
| 46.69.19       | Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto                                                                  |
| 46.69.91       | Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico                                                               |
| 46.69.94       | Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici                                                                     |
| 46.71          | Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento                   |
| 49             | Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte                                                                                   |
| 50             | Trasporto marittimo e per vie d'acqua                                                                                               |
| 51             | Trasporto aereo                                                                                                                     |
| 52             | Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti                                                                                   |
| 53             | Servizi postali e attività di corriere                                                                                              |
| 55.1           | Alberghi e strutture simili                                                                                                         |
| j (DA 58 A 63) | Servizi di informazione e comunicazione                                                                                             |
| K (da 64 a 66) | Attività finanziarie e assicurative                                                                                                 |
| 69             | Attività legali e contabili                                                                                                         |
| 70             | Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale                                                                          |
| 71             | Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche                                                   |
| 72             | Ricerca scientifica e sviluppo                                                                                                      |
| 74             | Attività professionali, scientifiche e tecniche                                                                                     |
| 75             | Servizi veterinari                                                                                                                  |



# *Al Presidente del Consiglio dei Ministri*

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 80.1     | Servizi di vigilanza privata                                                    |
| 80.2     | Servizi connessi ai sistemi di vigilanza                                        |
| 81.2     | Attività di pulizia e disinfestazione                                           |
| 82.20.00 | Attività dei call center                                                        |
| 82.92    | Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi                           |
| 82.99.2  | Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste                           |
| 84       | Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria           |
| 85       | Istruzione                                                                      |
| 86       | Assistenza sanitaria                                                            |
| 87       | Servizi di assistenza sociale residenziale                                      |
| 88       | Assistenza sociale non residenziale                                             |
| 94       | Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali      |
| 95.11.00 | Riparazione e manutenzione di computer e periferiche                            |
| 95.12.01 | Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari              |
| 95.12.09 | Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni        |
| 95.22.01 | Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa                       |
| 97       | Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico |



# *Il Ministro della Salute*

di concerto con

# *il Ministro dell'interno*

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che, al comma 2, attribuisce al Ministro dell'interno l'adozione dei provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

VISTO il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con il regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

VISTO il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

VISTE le ordinanze del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 21 del 27 gennaio 2020; del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale, n. 26 del 1° febbraio 2020; del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; del 12 e del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; del 14 e del 15 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020; del 20 marzo 2020, pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; nonché le ordinanze del 14 e del 15 marzo 2020, in corso di pubblicazione;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RITENUTO che sussiste l'esigenza di evitare conseguenze sul mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza a seguito del possibile verificarsi di rilevanti flussi di spostamenti di persone, incompatibili con gli obiettivi di contenimento del virus COVID-19;

RITENUTO necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

## **EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA**

### **Art. 1**

#### **(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)**

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

### **Art. 2**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 22 marzo 2020


IL MINISTRO DELLA SALUTE

*Roberto Speranza*



IL MINISTRO DELL'INTERNO

*Luciana Lamorgese*





Il Presidente

**ORDINANZA n. 20 del 22/03/2020**

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. **Rilevazione e controlli dei rientri nella regione Campania.**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione CAMPANIA;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all'art.1, dispone:

- al comma 1, che "*Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica*";
  
- al comma 2 che, "*tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti: k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, specificamente individuati; l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente; n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare; o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3*";



Il Presidente

**VISTO** il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;

**VISTO** il DPCM 8 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

**VISTO** il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ *1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*”;

**VISTO** il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

**VISTO** il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, avente ad oggetto “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid- 9*”;

**VISTE** le ordinanze n.8 dell'8 marzo 2020 e n.9 del 9 marzo 2020, con le quali, preso atto che fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020 sopra citato, si era avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle aree geografiche ivi indicate, nell'esercizio della facoltà di rientro prevista dall'ultimo periodo dell' art.1 del DPCM in menzione, e considerato il gravissimo rischio di ingresso incontrollato nella regione Campania di soggetti potenzialmente positivi al virus correlato all'afflusso nella regione di tanti cittadini dalle aree menzionate, sono state disposte misure urgenti e straordinarie di contrasto e di contenimento sul territorio regionale, prescrivendo, in particolare, che:

1. *Tutti gli individui che hanno fatto o faranno ingresso in regione Campania, con decorrenza dalla data del 7/03/2020 e fino al 3 aprile 2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo:*

- *di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;*
- *di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali;*
- *di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;*



Il Presidente

- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e agli esercenti i servizi di linea interregionale e' fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al comma 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio regionale;

### **PRESO ATTO**

-che l'Unità di crisi regionale ha comunicato che, nella giornata del 21 marzo 2020, la situazione dei contagi nella regione si è ulteriormente aggravata, facendo registrare nella sola giornata indicata un numero di nuovi contagi pari a 99, per un totale di 936;

-che sono pervenute plurime segnalazioni di ancora consistenti arrivi, sul territorio regionale, oltre che dalle zone già oggetto delle ordinanze nn.8 e 9/2020, anche da altre parti d'Italia e dall'estero, anche attraverso la rete ferroviaria, per la quale allo stato non risulta assicurato il controllo delle condizioni cliniche dei viaggiatori in arrivo e non sono attivate misure di controllo in ordine al rispetto di condizioni atte ad impedire la propagazione inconsapevole del virus, in assenza di sintomi e di controlli effettuati prima della partenza dai luoghi di più diffusa concentrazione del virus;

-che i dati trasmessi dall'Unità di crisi regionale registrano, ancora alla data odierna, un aumento dei casi di contagio progressivo di giorno in giorno, su tutto il territorio regionale, come attestato dai report ufficiali trasmessi quotidianamente anche alla Protezione Civile nazionale;

-che l'ultimo report, di data odierna, del servizio 118, relativo ai posti letto di terapia intensiva e di degenza disponibili, evidenzia una gravissima carenza di posti letto liberi su base regionale, di terapia intensiva (disponibilità di soli n.17 posti) e di degenza in reparti di pneumologia e malattie infettive (disponibilità di soli n.3 posti);

-che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l'adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini;

- che l'Unità di crisi regionale si avvale di strumenti scientificamente validati per effettuare analisi previsionali finalizzate a comprendere l'andamento dell'infezione COVID19 sul territorio regionale, attraverso algoritmi dedicati e validati presso strutture universitarie, secondo un'analisi previsionale di *forecast* mediante algoritmi basati su "*exponential smoothing method*" e "*machine learning*";

- che i report della Unità di Crisi, redatti sulla base del metodo sopra indicato, attestano un *trend* incrementale dei casi positivi, con ripercussione su accessi ospedalieri sia in regime ordinario che intensivo, e che tale trend in incremento ha risentito di eventi quali la pregressa ondata di rientri da zone rosse e il mancato rispetto del distanziamento sociale in cluster epidemici familiari o locali;





Il Presidente

- che l'aggravarsi della situazione e il *trend* in atto impongono di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, correlati all'arrivo sul territorio di soggetti da aree nelle quali è più estesa la diffusione del virus, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all'eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell'assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell'emergenza già in essere, stante la conferma di una crescita esponenziale della curva di contagio;

### **RAVVISATO**

che, sulla base delle situazioni rappresentate, ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l'adozione di misure volte ad estendere le prescrizioni già contenute nelle ordinanze n.8/2020 e n.9/2020 alle fattispecie relative al rientro da aree dell'intero territorio regionale e dall'estero, nonché ad introdurre specifiche misure di controllo nelle stazioni di arrivo dei percorsi ferroviari a percorrenza interregionale, volte a scongiurare ulteriori aumenti del contagio, che determinerebbero, allo stato, l'impossibilità di far fronte ad ulteriori fabbisogni di ospedalizzazione, soprattutto in regime di ricovero ordinario in reparti di pneumologia e malattie infettive;

**VISTA** l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;

**RILEVATO** che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 stabilisce che “1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”;

**VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

**VISTO** l'art.5, comma 4 del DPCM 8 marzo 2020, a mente del quale “Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”;



Il Presidente

**RITENUTO** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate  
emana la seguente

### ORDINANZA

1. Fermo restando quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020, secondo cui *“è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020, a tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso in regione Campania o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale, è fatto obbligo:
  - di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente;
  - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
  - di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
  - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  - in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.
2. Le disposizioni dell'ordinanza n. 8 dell'8 marzo 2020 in ordine all'obbligo, per i concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell'Ordine e dell'Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell'Alta velocità, del territorio regionale sono confermate ed estese al rientro da tutte le regioni d'Italia e dall'estero.
3. A tutti i viaggiatori in arrivo, anche per motivi consentiti dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali, alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Aversa, Sapri, Eboli, Vallo della Lucania, con treni che effettuano collegamenti interregionali, è fatto obbligo di:
  - sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
  - compilare l'autocertificazione, secondo *il format* diramato dal Ministero dell'interno e diffusamente in uso su tutto il territorio nazionale.



Il Presidente

4. Ai singoli Comuni individuati nel precedente punto 3, d'intesa con la Protezione civile regionale, la Polfer e le altre Forze dell'Ordine individuate dalle Autorità competenti, con il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, la Croce Rossa e la Protezione Aziendale di RFI, è fatto obbligo di assicurare l'organizzazione di singole postazioni di verifica per l'identificazione dei passeggeri, la raccolta delle autocertificazioni rilasciate, la rilevazione della temperatura corporea e i successivi adempimenti per i casi sospetti alla stregua delle disposizioni vigenti, per quanto di rispettiva competenza.
5. A cura di Trenitalia e NTV è fatto obbligo di assicurare adeguate comunicazioni, a bordo di tutti i convogli in transito e in fermata sulle linee interessate dal presente provvedimento, in ordine agli obblighi in capo ai viaggiatori con destinazione nelle stazioni campane. Ai concessionari autostradali è fatto obbligo di dare massima diffusione alle disposizioni di cui al punto 1. Del presente provvedimento all'utenza.
6. Per quanto non incompatibili con il presente provvedimento, sono confermate le disposizioni di cui alle Ordinanze n.8/2020 e n.9/2020.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
8. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell'art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata ai Comuni, ai Prefetti della Regione, a RFI ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

DE LUCA  
